



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 03/11/2025

Memoria dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) rappresentato da CONFASSOCIAZIONI nell'audizione, presso le Commissioni Bilancio di Senato e Camera riunite, su Disegno di Legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

Il DDL di Bilancio, oggetto di attività conoscitiva preliminare, ha sicuramente il pregio di avere rispettato i limiti di disavanzo di bilancio, ciò ovviamente ha significato una distribuzione di minori risorse nei settori economico-sociali del Paese. Si prende atto pertanto di interventi che, seppur condivisi, dovrebbero avere ulteriori risorse finanziarie per incidere maggiormente nei rispettivi ambiti, ci riferiamo, ad esempio alla riduzione della percentuale dell'aliquota IRPEF per i redditi medi e alla c.d. rottamazione quinquies delle cartelle contenente le somme iscritte ruolo. Non si entra nel merito di altri settori come quelli sanitario, scolastico e sociale, ma si auspica un maggior impegno economico, anche attraverso nuove risorse da reperire nell'ambito della fase definitiva di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, a carico dei contribuenti che non hanno rispettato gli obblighi di versamento di imposte, contributi e tasse. A tal fine, nelle proposte inserite nella presente memoria, si indica anche una metodologia per il recupero di risorse finanziarie proprio sugli accertamenti definitivi. Prima però delle proposte, anche di carattere emendativo, per interventi non inseriti nel DDL, proponiamo delle brevi riflessioni e alcune modifiche su alcuni articoli del ddl di bilancio:

Art.7 Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi

Si è sostanzialmente favorevoli all'aumento dell'aliquota da cui escludere solo chi svolge detta attività con un solo immobile o anche di una sola locazione breve per ciascun immobile posseduto, d'altronde lo svolgimento di una attività di locazioni brevi su più immobili non si può ritenere occasionale

Si propone pertanto la seguente riformulazione dell'articolo 7:

All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «dichiarazione dei redditi» sono aggiunte le seguenti:

«, sempre che, durante il periodo d'imposta, venga concesso un solo immobile in locazione o non siano stati conclusi più di un contratto per ciascuna delle unità immobiliari possedute tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Art.12 Condizioni di accesso al regime forfetario

Si consideri la possibilità, anche ai soggetti con redditi di lavoro e/o di pensione con redditi sopra i 35 mila euro, di accedere al regime forfetario pagando una imposta sostitutiva del 26% consentirebbe così di poter svolgere una attività secondaria seppur marginale usufruendo delle semplificazioni del forfait senza il dover sottostare ai più complessi adempimenti per IVA e ritenute a cui sono sottoposti gli altri regimi

Si propone pertanto la seguente riformulazione dell'art. 12.

La lettera d-ter) del comma 57 della Legge del 23/12/2014 n. 190 è abrogata

Al comma 64 della Legge del 23/12/2014 n. 190 tra le parole "pari al 15 per cento." e "Nel caso di imprese familiari " è aggiunto il seguente periodo " Per i soggetti di cui al comma 54 che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 35.000 euro l'imposta sostitutiva di cui al precedente periodo sarà pari al 26%"

Art. 18 Modifiche alla disciplina dei dividendi

La scelta di introdurre la soglia di partecipazione al 10% per beneficiare della tassazione ridotta sui dividendi percepiti in regime di impresa, va a nostro parere approfondita e rivalutata nelle sue implicazioni riguardo la diffusione di una cultura imprenditoriale più evoluta tra i piccoli imprenditori e circa la diffusione in generale delle tipologie di investimento in forma collettiva, si pensi alle varie forme di equity crowdfunding.

Art. 23 Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

La precedente edizione consentiva la c.d. rottamazione delle cartelle fino al giugno dell'anno precedente, 2022, il termine della presentazione della domanda, 2023, mentre questa edizione lo prevede per le cartelle fino a 3 anni precedenti 2023 /2026.

La possibilità di saltare due rate non comporta essenzialmente solo nominalmente un affettivo vantaggio atteso che ora si prevede una cadenza bimestrale quindi 4 mesi quando nella precedente rottamazione vi era una cadenza variabile tra i 2 ed i 4 mesi

La misura degli interessi proposta 4%, stranamente doppio rispetto al saggio di sconto ora al 2%, potrebbe essere invece allineata a quella della precedente edizione, al 2% quando il saggio legale di sconto era fissato alla ben più alta misura del 5%

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Si propone pertanto la seguente riformulazione dell'articolo 23 comma 3:

3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art.25 Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto

Nuovo art. 54-bis1 DPR 633/72 – liquidazioni dichiarazioni omesse IVA

La previsione della non considerazione, in ogni caso, del credito derivante dalla precedente dichiarazione regolarmente presentata, anche se utilizzato mediante riporto verticale nelle liquidazioni periodiche dell'anno successivo (di cui è stata omessa la dichiarazione che viene liquidata) sembra in contrasto con le regole stabilite per il riporto e l'utilizzo dei crediti IVA dalla direttiva comunitaria e dalle ormai numerose sentenze della Corte di Giustizia europea e della Suprema Corte di cassazione.

Art. 26 Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

Il comma 2 dell'art. 26 del DDL bilancio 2026 riduce, dimezzandolo, l'importo che inibisce l'utilizzo dei crediti d'imposta in presenza di debiti scaduti presso l'Agenzia Entrate Riscossione da 100.000 euro 50.000 euro, permettendone l'utilizzo solo per pagare i debiti presso la riscossione tramite la procedura RUOL. Ciò acuisce il problema già evidenziato negli anni passati per le imprese, ma soprattutto per i professionisti con clientela formata prevalentemente o esclusivamente da sostituti di imposta.

Il blocco delle compensazioni pur legittimo per recuperare tramite il RUOL un po' di magazzino di debiti scaduti, può però diventare causa di revoca delle rateazioni e degli effetti premiali accordati sulle sanzioni derivanti dalla definizione di istituti deflattivi del contenzioso e dalla acquiescenza e mancata impugnazione di avvisi di accertamento e di liquidazione.

La negazione della compensazione dei crediti legittimamente spettanti, può portare il contribuente a dover sostenere sanzioni maggiorate a lui non imputabili e a dover sopportare la decadenza di rateazioni già concordate con l'amministrazione finanziaria con le conseguenze del caso, che possono portare fino alle misure cautelari previste dalla riscossione coattiva di cui al titolo II del DPR 602/1973 inibendo la compensazione delle rate scadenti o scadute nei piani di rateazione concordati con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

L'erario, vietando al contribuente la compensazione dei crediti fiscali e costringendolo, di fatto, a non poter assolvere i suoi debiti fiscali già concordati con l'Agenzia se si trova in difficoltà finanziaria, **potenzialmente lucra anche sulle maggiori sanzioni e sulle decadenze** derivanti dagli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate ex art. 15-ter, del DPR 29 settembre 1973 n. 602, **di cui l'A.F. si procura forzatamente (al limite dell'arbitrio) la motivazione per applicarle** e peggiora ulteriormente la già precaria situazione finanziaria di molte piccole e medie imprese che a parole tutti dicono di voler sostenere. Per i professionisti con clientela non privata, poi, l'applicazione della ritenuta d'acconto sull'intero fatturato che può essere fino a sei volte il reddito effettivo imponibile, può portare il contribuente a non riuscire a versare l'IVA periodica per poter far fronte ai costi dello studio (dipendenti, software, utenze, affitti, ecc...) per poi trovarsi con decine di migliaia di euro di ritenute eccedenti che non può utilizzare per assolvere alle rateazioni con sanzione ridotta nel frattempo intervenute relativamente all'IVA non assolta l'anno precedente, ma solo per coprire debiti con la riscossione.

Sarebbe opportuno che anche per i professionisti, come per gli agenti di commercio, la ritenuta fosse commisurata al 20% (con dipendenti) o al 50% (senza dipendenti) del compenso in modo di consentire una maggiore liquidità di periodo riducendo i crediti dichiarativi derivanti da eccedenza di ritenute operate. Anche gli studi professionali, ormai, andrebbero annoverati quali aziende dal punto di vista operativo considerando i costi che devono sostenere.

Art. 129. comma 10 Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa

"Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni."

Si condividono le finalità di tale previsione normativa, ma si ritiene che dovrebbero essere precisati e rivisti alcuni aspetti, per esempio il riferimento agli adempimenti contributivi, sia per i professionisti ex Legge 4/2013 che versano i contributi a Ente previdenziale pubblico, che per i professionisti ordinistici che versano i contributi a casse previdenziali private.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

PROPOSTE A FAVORE DELLE FAMIGLIE

CONTRIBUTO PER IL FONDO FAMIGLIA

Si potrebbe prevedere un contributo per il Fondo Famiglia, a regime, da applicarsi agli accertamenti definitivi, calcolato sulla base degli imponibili evasi dalle persone fisiche e giuridiche. Una somma da riscuotere con le imposte e le sanzioni, da calcolarsi ad esempio su uno schema simile al seguente: sino a 2.000,00 euro di maggior imponibile contributo di euro **100** - da 2001 a 5.000 contr. di **200** - da 5.001 a 10.000 contr. di **400** - da 10.001 a 20.000 - contr. di **600** - da 20.001 a 30.000 contr. di **800** - da 30.001 a 50.000 contr. di **1.000** e poi a seguire con ulteriori fasce di maggior imponibile accertato e di contributo. In un periodo di crisi così profonda è tempo che chi ha evaso, oltre al pagamento delle imposte e delle sanzioni, provveda a contribuire al finanziamento del welfare che ha penalizzato con il suo comportamento scorretto, sarebbe un atto di giustizia e di equità nei confronti dei contribuenti corretti. Non si ritiene che ciò possa essere esaustivo di tutti gli interventi necessari per la Famiglia, ma costituirebbe un intervento strutturale e sarebbe un bel segnale per la Nazione oltre a un monito per gli evasori.

IL CONSOLIDATO FISCALE DI FAMIGLIA

Ci sono proposte che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani e che costano poco più di zero. Per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali del marito con i debiti della moglie, e viceversa. Ma anche estendendo questa possibilità ad altri familiari, conviventi, in **una sorta di 'consolidato fiscale familiare'**, compensando debiti e crediti fiscali di un dato periodo di imposta. Se genitori e figli, nonni e nipoti, hanno un legame di convivenza, non è giusto, ad esempio, che i figli debbano attendere un rimborso o riportare in avanti un credito non potendo presentare il modello 730, quando per la stessa annualità i genitori anticipano imposte. Il consolidato di famiglia, ovviamente su opzione vincolante e con determinate regole, potrebbe essere un'idea utile a non far uscire liquidità dalla famiglia, quando i debiti ed i crediti si potessero compensare. Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria, peraltro minima e di pura liquidità di periodo in quanto non c'è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l'anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il mancato incasso immediato dei debiti fiscali. Bisogna

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

anche considerare però il risparmio per interessi e per costi di gestione che lo Stato non pagherebbe sui rimborsi.

Proposte emendative di nuovi interventi al DDL di Bilancio per l'anno 2026

Equità per i professionisti in stato di malattia o infortunio

La proposta per la tutela di tutti i professionisti.

Intervento a tutela di tutti i professionisti siano essi associativi od ordinistici

Proposta di modifica all' art.1 comma 933 Legge 234/2021 Legge di Bilancio per il 2022 (Tutela del professionista in caso di malattia)

Art. 1 comma 933. Ai fini dei commi da 927 a 944:
a) per « libero professionista » s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

Proposta emendativa

All' art.1 comma 933 lettera a) della Legge n.234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole "...ai relativi" inserire: ...albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013;" prosegue nella versione originale.

Relazione:

la giusta tutela in caso di malattia o infortunio o maternità a rischio è applicabile solo per le iscritte e gli iscritti ad albi professionali escludendo le professioniste e i professionisti di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi) o quelli iscritti in elenchi o registri e indirettamente anche i loro assistiti. I commi da 927 a 944 dell'art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio) trattano la materia, in particolare la discriminazione è contenuta nel comma 933 alla lettera a): "933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Considerando una sorta di paria i professionisti di cui alla Legge n.4/2013 e i loro assistiti, ciò è evidentemente stigmatizzabile sia

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

sotto il profilo costituzionale che sociale, ma la norma di fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza. Poiché si prevede la sospensione degli adempimenti tributari propri del professionista svolti per conto dei suoi assistiti. Pertanto, oltre alla discriminazione tra categorie professionali, i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato nella norma e questo non per maggior competenza, ma per una tutela discriminatoria, con buona pace dei professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, i professionisti di pratiche amministrative, gli amministratori di condominio, solo per citare alcune categorie discriminate. Sono pertanto posti su diversi piani del diritto alla salute donne e uomini del settore professionale su un tema come la tutela in caso di malattia che non deve mai prevedere limiti e differenze. L'emendamento elimina tale discriminazione ristabilendo parità di diritti in caso di malattia o infortunio o maternità a rischio.

Semplificazione ed efficienza, senza oneri a carico dello Stato.

Semplificazione e minori costi in capo al contribuente per il deposito atti telematici presso il Registro Imprese delle CCIAA

Proposte emendative

Alla Legge 24 novembre 2000, n. 340 articolo 31 al comma 2 - quater apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole “degli esperti contabili” aggiungere “nonché da parte degli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,” prosegue nella versione originale

Alla Legge 24 novembre 2000, n. 340 articolo 31 al comma 2 – quinquies apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole “degli esperti contabili” aggiungere “nonché da parte degli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,” prosegue nella versione originale

Relazione:

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

semplificazione nei rapporti P.A. e intermediari abilitati, semplificare il deposito degli atti da parte delle imprese. Nella gestione degli atti e dei documenti viene agevolata la presentazione alla CCIAA da parte dell'impresa che si potrà avvalere degli intermediari abilitati, delegandoli con apposita procura. La modifica non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

Semplificazione e minori costi in capo al contribuente con maggiore concorrenza qualificata nella gestione del visto di conformità

Proposta emendativa

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i tributaristi qualificati ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 già autorizzati alla funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi dell' art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998;»

Relazione:

l'allargamento della platea dei professionisti, abilitati ad apporre il visto di conformità, comporterà vantaggi dal punto di vista dei costi e delle semplificazioni per i contribuenti (maggiore flessibilità, concorrenza e minori costi). I professionisti indicati, oltre a essere provvisti della certificazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi della Legge 4/2013 a garanzia dell'utenza, rivestono la funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi dell' art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998. La modifica non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

A disposizione per ogni approfondimento in merito, si porgono deferenti ossequi.

Riccardo Alemanno - Presidente nazionale

Giuseppe Zambon - Vice Presidente nazionale

Salvatore Cuomo - Consigliere nazionale

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it